Avv. Marco Ariani
DELEGATO ALLE VENDITE IMMOBILIARI DAL TRIBUNALE DI MODENA
C.so Canalgrande 90-41121 Modena
Tel. 059/221100 – Fax. 059/220422
e-mail: avv.ariani@tin.it
pec:marco.ariani@ordineavvmodena.it

1^ AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE
LOTTO UNICO

Si dà pubblico avviso che nella esecuzione immobiliare in corso presso il Tribunale di Modena

N. 102/2021 R.G.E.

il Giudice dell'Esecuzione Dott. Umberto Ausiello:

- letti gli atti del processo esecutivo in epigrafe; vista l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente e dato atto dell'avvenuto versamento delle anticipazioni richieste nei termini assegnati; esaminati l'elaborato peritale e la documentazione richiesta dall'art. 567 c.p.c., anche alla stregua del nulla-osta del notaio delegato incaricato;
- verificata la ritualità degli avvisi prescritti dalla legge;
- rilevato che il creditore procedente, avendo corrisposto le anticipazioni richieste, ha chiesto che venga disposta la vendita e che si proceda alla liberazione degli immobili pignorati;
- ritenuto improbabile che con la modalità dell'incanto la vendita possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.;
- fatta propria la relazione dell'esperto stimatore quanto alla determinazione del valore del compendio pignorato ed alla suddivisione della vendita in un lotto unico;
- considerato che ai sensi dell'art. 569, 4°comma c.p.c., come modificato dal comma quinto dell'art. 4, del d.l. 59/2016 conv. con mod. nella l. 119/2016 devono svolgersi in modalità telematiche le vendite disposte dal Giudice o dal professionista delegato 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale (dunque a decorrere dal 10/04/2018) " salvo che ciò sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori ed il sollecito svolgimento della procedura"); precisato che il Decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015 n. 32 ha definito le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili con modalità telematiche; disposta la vendita secondo modalità ordinarie, posto che fino al completamento delle verifiche in corso ad opera dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari sul corretto e trasparente espletamento delle procedure di vendite telematiche è opportuno, per evitare un rallentamento della fase di vendita, procedere con le modalità finora utilizzate, garantendo tuttavia condizioni di svolgimento delle aste che evitinoassembramenti e ciò mediante maggiore distanziamento temporale tra un tentativo di vendita e l'altro;
- gli immobili sono occupati in forza di contratto di locazione abitativa agevolata, registrato in data 06 agosto 2019, antecedente alla notifica del pignoramento (26 febbraio 2021) e, pertanto, opponibile alla procedura. Il contratto prevede la durata di anni 3 + 2 con decorrenza dal 30 luglio 2019, scadenza al 29 luglio 2024, ed un canone di locazione annuo di Euro 4.800,00, da corrispondersi in rate mensili pari ad Euro 400,00 ciascuna;
- come precisato dal Notaio quale professionista delegato A), prodromico al trasferimento dovrà essere effettuata a cura dell'aggiudicatario una rettifica della intestazione catastale dell'immobile, in quanto in sede di voltura del Decreto di Trasferimento il sistema informatico del Catasto non trovando corrispondenza con i dati dell'attuale intestatario dell'immobile, scarterà la pratica,
- ritenuto necessario dettare le disposizioni in ordine alle visite agli immobili, come previsto dal novellato art. 560 comma 5 c.p.c.,
- visto l'art.591 bis c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione

ha disposto

la vendita con delega delle relative operazioni ai Professionisti Delegati Notaio Caterina Siano e Avv. Marco Ariani**,** degli immobili pignorati e precisamente: Piena proprietà superficiaria di appartamento al piano primo, int. 2, composto da ingresso, cucina, soggiorno con balcone, disimpegno, due camere e bagno ed autorimessa sito in San Felice sul Panaro (MO), Via della Repubblica n. 274

Si evidenzia quanto segue come evidenziato nella perizia a firma del geom. Gaddi Matteo:

“

…Regime urbanistico-edilizio A seguito di richiesta di accesso agli atti avanzata dal sottoscritto è stato possibile appurare che il fabbricato ove sono ubicati i beni pignorati è stato originariamente edificato in data successiva il 01.09.1967. In particolare, l’ufficio tecnico del Comune di San Felice sul Panaro ha individuato le seguenti pratiche edilizie: 5 - Concessione edilizia n. 36/1973, prot. 1682 del 19.04.1973, per costruzione di un fabbricato uso civile abitazione a 15 alloggi con relativa autorizzazione di abitabilità del 10.10.1977; - Autorizzazione edilizia n. 98/1988, prot. 6433 del 11.07.1988, per rifacimento copertura fabbricato uso civile abitazione; - Richiesta contributo per la ricostruzione n. 2/2012, prot. n. 2161 del 18.02.2013, per interventi di rafforzamento locale e riparazione danni in edificio danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012 con perizia asseverata di agibilità ai sensi del D.L 74/2012 in data 28.12.2012. Nessuna altra pratica edilizia è stata reperita da parte dell’ufficio tecnico comunale in riferimento alle porzioni oggetto di stima. La verifica effettuata sul posto ha permesso di verificare la sostanziale coincidenza dello stato di fatto sia rispetto allo stato di diritto, sia rispetto alle planimetrie catastali.

”

a) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità (eventuali vizi, mancanza di qualitào difformità della cosa venduta per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni, con riduzione forfettaria del prezzo); è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo); per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistica edilizia, l’aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell’art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purchè presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento; l’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e con oneri economici a carico della procedura.

*

b) Per effetto della delega, si precisa che tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e ss. c.p.c., debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, saranno effettuate dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di delega;

Gli interessati a presentare l’offerta possono prenotare le VISITE all’immobile con richiesta da formularsi al Custode IVG esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche https://pvp.giustizia.it/pvp/ .

Le visite degli interessati agli immobili posti in vendita sono effettuate esclusivamente tramite il Custode IVG; eventuali visite agli immobili pignorati al di fuori della loro messa in vendita dovranno essere espressamente autorizzate dal Giudice dell’esecuzione. Le richieste di visita possono essere formulate dagli interessati esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche e non possono essere rese note a persone diverse dal Custode.

In conformità alle disposizioni del Giudice dell'Esecuzione, l'avv. Marco Ariani pone in vendita senza incanto, il compendio pignorato, alle seguenti condizioni:
in particolare, in espletamento dell'attività delegata dal Giudice dell'Esecuzione, l'Avv. Marco Ariani fissa per la deliberazione delle offerte e per l'eventuale gara fra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 cpc **l'udienza del giorno 19.1.2023 ore 15:00**, stabilendo le seguenti condizioni:

1) La vendita avrà luogo in **Modena, Viale Ganaceto n. 113, in una delle aule dello stabile nella disponibilità della Camera di Commercio.**

2) **Il prezzo base** della vendita è fissato in **Euro 56.000,00** (Euro cinquantaseimilaeuro/00).

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO
3) **Ogni offerente** - tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita - **dovrà depositare in busta chiusa** l'offerta di acquisto entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno non festivo precedente quello della vendita (in data 18.01.2023) presso la Cancelleria del Tribunale di Modena – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, Corso Canalgrande, 77 – primo piano – stanza n. 1.3. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, né nome delle parti, nè numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta.
L'offerta deve contenere:
a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, unico legittimato a partecipare all'eventuale gara, salvo offerta a mezzo procuratore legale anche a norma dell'art. 579 ult. comma). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. Se l'offerta è presentata per il tramite di procuratore legale ovvero di procuratore legale per persona da nominare ai sensi degli artt. 571 e 579 C.p.c., la stessa è valida solo se formulata a mezzo Avvocato munito di procura speciale notarile (Cass. civ. sez. III, 05/05/2016, n. 8951). Se l'offerente è persona giuridica, l'offerta dovrà essere presentata dal rappresentante legale debitamente autorizzato ai sensi del vigente statuto sociale; da institore, risultante da visura camerale aggiornata (all'offerta deveessere allegata visura camerale aggiornata della società);
b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
c) l'indicazione del prezzo offerto, che potrà essere, inferiore al prezzo indicato nell'ordinanza di vendita come prezzo base fino ad ¼ (è quindi valida l'offerta che indichi un prezzo pari al 75% del prezzo base, inammissibile l'offerta al di sotto del 75% del prezzo base) **ovvero pari o superiore ad euro 42.000,00 (Euro quantaduemila/00);**
d) il termine di pagamento del saldo prezzo non potrà comunque essere superiore a 90 giorni dalla data di aggiudicazione, a pena di decadenza (detto termine soggiace alla sospensione dei termini feriali);
e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
f) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente e codice fiscale, nonché **assegno circolare,** non trasferibile, intestato a "Tribunale di Modena – Es. Imm. n. 102/2021 E.I." di importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione (a pena di inammissibilità dell'offerta).
E' consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da primarie banche o società assicuratrici in favore della procedura esecutiva, individuata come "Tribunale di Modena–Es.Imm. n. 102/2021 E.I.". Si precisa che tale fideiussione verrà escussa soltanto in caso di aggiudicazione e successiva decadenza, a cura del delegato B), previo specifico ordine del GE.

4) Salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto **è irrevocabile.** Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.

DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE

5) Le buste saranno aperte dal professionista delegato B, alla presenza dei soli offerenti, all'udienza ed all'ora indicate nel presente avviso; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta, nel rispetto del rilancio minimo fissato nell'ordinanza di vendita (euro 2.500,00 – duemilaecinquecentoeuro//00); nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento dovrà effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente; il bene verrà definitivamente aggiudicato secondo quanto di seguito indicato:

5.1) Qualora venga presentata una sola offerta, la stessa è senz'altro accolta ove sia pari osuperiore al valore dell'immobile stabilito nel presente avviso di vendita (id est, al prezzo base), anche in presenza di istanza di assegnazione. Se, invece, l'unico offerente si è avvalso della facoltà di indicare un prezzo di acquisto inferiore al prezzo base, ma comunque pari o superiore all'offerta minima ammissibile, il professionista delegato procede all'aggiudicazione a favore dell'unico offerente, a condizione che non siano state presentate, nei termini e modi di cui agli artt.588 e 589 c.p.c. istanze di assegnazione (per una somma almeno pari al prezzo base della vendita) da parte dei creditori (nel qual caso procederà all'assegnazione) e sempreché ritenga "che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita". In tal caso, fisserà una nuova vendita senza incanto alle stesse condizioni della precedente e, all'esito, nel caso pervenga nuovamente una sola offerta al prezzo base ridotto di ¼, procederà all'aggiudicazione. Tuttavia, qualora il professionista delegato ritenga sussistere il *fumus* di una turbativa d'asta (nella presentazione di offerte irregolari o tardive), egli è tenuto a rimettere immediatamente al GE gli atti per le valutazioni di competenza (aggiudicazione ovvero autorizzazione a fissare una nuova vendita senza incanto).

5.2) Qualora siano state presentate due o più offerte di acquisto, si procede in ogni caso (e quindi anche in presenza di istanza di assegnazione) a una gara tra gli offerenti, partendo dall'offerta più alta e nel rispetto del rilancio minimo come indicati nel presente avviso di vendita (in ossequio alle istruzioni dell'ordinanza di delega del GE) nella misura di (€ 2.500,00 – duemilaecinquecentoeuro//00). Qualora il prezzo raggiunto, all'esito della gara, sia inferiore al prezzo base indicato dall'avviso di vendita (ancorché superiore all'offerta minima ammissibile) il delegato procederà comunque all'aggiudicazione, salvo che siano state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c. (cfr. art. 573, ult. co., c.p.c.), nel qual caso procederà all'assegnazione. Sempre in caso di pluralità di offerte, laddove gli offerenti non intendano partecipare alla gara, il bene, salvo il caso di presentazione di istanza di assegnazione (che prevale su offerte al di sotto del prezzo base), dovrà essere aggiudicato al miglior offerente secondo i criteri di cui all'art. 573 c.p.c. (il prezzo più alto determina in ogni caso la prevalenza dell'offerta; a parità di prezzo sarà preferita l'offerta cui si accompagni la cauzione di maggiore importo indipendentemente dal termine indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità di cauzione sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del saldo prezzo; a parità di tutte le precedenti condizioni, avrà luogo lavendita con incanto).
Nei casi dubbi il delegato rimette gli atti al GE.

6) In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art.573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, se contenuto nel termine massimo di cui alla presente ordinanza (diversamente sarà ridotto al termine massimo ivi indicato);

7) Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

8) L'aggiudicatario dovrà dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Modena, ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate pressola cancelleria esecuzioni immobiliari del Tribunale di Modena.

9) Agli offerenti non risultati aggiudicatari saranno immediatamente restituiti gli originali delle fideiussioni cauzionali e degli assegni circolari.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO ED ONERI ACCESSORI

a) TERMINE PER IL SALDO PREZZO E RATEIZZAZIONE:
Salvo quanto disposto sub lettera b), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato entro il termine indicato nell'offerta o, in caso di mancata indicazione del termine, entro **90 giorni** dall'aggiudicazione, mediante versamento sul conto corrente intestato a "Tribunale di Modena – RGE n. 102/2021", Iban IT73 U 05034 12900 000000990189 acceso presso la Banco BPM Sede di Modena; qualora ricorrano giustificati motivi, da rappresentare con documentazione allegata all'offerta e nel solo caso in cui non si proceda alla gara (nel qual caso non sussistono giusti motivi per la rateizzazione), il professionista delegato è autorizzato a disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, entro il V^ giorno di ogni mese, in un termine non superiore a 6 mesi; l'aggiudicatario che ometta di versare "anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine" (dunque entro il 15^ giorno del mese), sarà dichiarato decaduto, con conseguente perdita 'a titolo di multa' delle rate già versate;

b) CREDITORE FONDIARIO:
qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare comunque il saldo prezzo nel c/c della procedura; su istanza del creditore legittimato il delegato, previa rigorosa verifica dei presupposti di legge(*id est* mutuo fondiario ex art. 40 TB e ss. e, in caso di fallimento dell'esecutato, che il credito del mutuante sia stato ammesso - anche in via non definitiva - allo stato passivo entro tre giorni dal tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, chiederà al GE l'autorizzazione ad emettere mandato di pagamento a favore del creditore fondiario, nei limiti del credito azionato munito di prelazione ipotecaria ex art. 40 TUB, di importo pari al saldo prezzo detratto un accantonamento per spese di procedura, nella misura che sarà prudenzialmente determinata dal professionista delegato avuto riguardo alle spese ex art. 2770 c.c. ed in assenza di creditori antergati (in ogni caso non inferiore al 20% del prezzo totale);

c) ART. 585 ultimo comma c.p.c.:
Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate **nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo**, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dalla Cancelleria mediante versamento in c/c o consegna di un assegno bancario circolare non trasferibile intestato a "**Tribunale di Modena– Procedura esecutiva n. 102/2021 r.g.e.i.**". L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione.Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca.
In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto richiesta, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

d) SPESE DI TRASFERIMENTO:

L'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari e spese conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato per la redazione, registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento (pari al 50% del totale); pertanto, al momento del versamento del saldo prezzo l'aggiudicatario è tenuto a versare un fondo spese, quantificato e comunicato dal delegato A in sede di aggiudicazione o entro non oltre i successivi 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il mancato versamento del saldo prezzo entro il termine perentorio (suscettibile di sospensione feriale dall'1 al 31 agosto, ma non di proroga) indicato nel verbale di aggiudicazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, la perdita della cauzione con riserva di eventuali azioni per la differenza ex art.587 comma 2 c.p.c.; il mancato versamento del fondo spese per gli oneri di trasferimento nel termine assegnato può ammettere una proroga non superiore a 20 giorni, se tempestivamente richiesta, ricorrendo giusti motivi (es. integrazione in considerazione del mutamento del regime fiscale), a pena di revoca dell'aggiudicazione.

Il (solo) fondo spese depositato dall'aggiudicatario, in misura pari al presumibile importo degli oneri connessi alla registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento ed eventuali accessori, sarà versato sul conto corrente intestato alla procedura o su apposito libretto bancario intestato alla procedura aperto dal notaio delegato A, in base alle indicazioni fornite da quest'ultimo (al momento della determinazione del fondo spese): il notaio delegato è autorizzato a prelevare da detto fondo spese – a mezzo F23 o altra modalità prescritta (senza ulteriori autorizzazioni, ma con obbligo di rendiconto, da trasmettere in copia anche all'aggiudicatario)- gli importi all'uopo necessari ed a restituire all'aggiudicatario (entro 7 gg. lavorativi dalla registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, salvo giustificato ritardo) le somme in esubero, al netto dei compensi (frattanto) liquidati dal GE.

e) Le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli sono poste integralmente a carico della procedura (e, dunque, non graveranno neppure in parte sull'aggiudicatario).

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLE VENDITE

10) Quanto alla pubblicità in funzione della vendita, come previsto dall'art. 490 C.p.c. saràeffettuata con le seguenti modalità:

a) inserimento dell'avviso di vendita, almeno 45 giorni prima del termine fissato per il deposito delle offerte alla vendita senza incanto, sul portale delle vendite pubbliche di cui all'art. 490 c. 1 c.p.c.,

b) pubblicazione dell'avviso di vendita e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita completo di tutti i suoi allegati, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita senza incanto sui siti internet (tutti iscritti nell'elenco dei siti internet autorizzati ex art.173 ter disp att cpc): www.ivgmodena.it/ (sito Ufficiale dell'IVG di Modena); www.astagiudiziaria.com (sito ufficiale dell'Associazione Nazionale IVG); www.immobiliare.it (con precisazione che è esclusa ogni intermediazione privata) www.entietribunali.kataweb.it

c) pubblicazione degli avvisi per estratto sul Bollettino mensile edito dall'IVG di Modena (iscritto al ROC, periodico di settore equiparato al quotidiano ai sensi dell'art. 490 ultimo comma c.p.c.). Tale pubblicazione, stampata a colori su carta patinata con una tiratura di 10.000 copie, viene distribuita gratuitamente presso le edicole della provincia, i principali uffici pubblici ed è messa a disposizione del pubblico presso la sede dell'IVG di Modena.

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti oltre che dal custode Istituto Vendite Giudiziarie di Modena srl, viale Virgilio 42/F – Modena tel. 059/847301 fax. 059/885436, email: segreteria.mo@astagiudiziaria.com, orario: 9,00 -12,00 e 14,30 - 18,00 dal lunedì al giovedì ; 9,00 -12,00 il venerdì anche sui siti internet sopra indicati.

Si avvisano gli interessati a presentare offerte che possono prenotare le visite all'immobile con richieste da formularsi al Custode IVG esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche.

Il deposito telematico del presente atto, ai sensi dell'art. 492, 2 co. c.p.c., vale anche quale comunicazione/notificazione in cancelleria al debitore esecutato che non ha eletto domicilio.

Modena, li 7.11.2022

Il professionista delegato
Avv. Marco Ariani